

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2007
— Document Security Systems/BCE

(Causa T-295/05) ⁽¹⁾

(«Unione monetaria — Emissione di biglietti di banca in euro — Asserito utilizzo di un'invenzione brevettata mirante ad evitare la contraffazione — Azione per contraffazione di un brevetto europeo — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento»)

(2007/C 269/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Document Security Systems, Inc. (Rochester, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Cohen, H. Sheraton, B. Uphoff, solicitors, e C. Stanbrook, QC)

Convenuta: Banca Centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Zilioli e P. Machado, agenti, assistiti da E. Garayar Gutiérrez e G. de Ulloa y Suelves, avocats)

Oggetto

Azione per contraffazione mirante a far constatare che la BCE ha violato i diritti conferiti da un brevetto europeo della ricorrente e una domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito come conseguenza della violazione del brevetto.

Dispositivo

- 1) L'azione per contraffazione dei brevetti è irricevibile.
- 2) Il ricorso per risarcimento è respinto.
- 3) Document Security Systems, Inc. sopporterà le proprie spese nonché quelle della Banca Centrale europea.

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2007
— González Sánchez/UAMI — Bankinter (ENCUENTA)

(Causa T-49/06) ⁽¹⁾

(*Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Art. 63, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 — Carezza di legittimazione ad agire — Irricevibilità*)

(2007/C 269/86)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Francisco Javier González Sánchez (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. G. Justicia González)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bankinter, SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 6 dicembre 2005, (procedimento R 1116/2005-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bankinter, SA e la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Francisco Javier González Sánchez è condannato a sopportare l'integralità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 10 del 16.12.2006.

Ricorso proposto il 9 agosto 2007 — Offshore Legends/ UAMI — Acteon [OFFSHORE LEGENDS (in bianco e nero)]

(Causa T-305/07)

(2007/C 269/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Offshore Legends NV (Nevele, Belgio) (rappresentanti: avv. P. Maeyaert e N. Clarembeaux)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acteon SARL (Saint-Tropez, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso 29 maggio 2007 (procedimento R 1031/2006-2);
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Offshore Legends» in bianco e nero, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 e 35 — domanda di registrazione n. 3160231.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Acteon SARL.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale e internazionale «Offshore One» per prodotti delle classi 16, 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: opposizione respinta per tutti i prodotti contestati.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione nella parte in cui respinge l'opposizione per i prodotti di cui alle classi 18 e 25.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾ in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di valutazione del rischio di confusione e, in particolare, un errore di valutazione della somiglianza dei marchi controversi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 9 agosto 2007 — Offshore Legends/UAMI — Acteon [OFFSHORE LEGENDS (in blu, nero e verde)]

(Causa T-306/07)

(2007/C 269/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Offshore Legends NV (Nevele, Belgio) (rappresentanti: avv. ti P. Maeyaert e N. Clarembaux)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acteon SARL (Saint-Tropez, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso 29 maggio 2007 (procedimento R 1038/2006-2);
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «Offshore Legends» in blu, nero e verde, per prodotti appartenenti alle classi 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 e 35 — domanda di registrazione n. 2997021.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Acteon SARL.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo nazionale ed internazionale «Offshore One» per prodotti appartenenti alle classi 16, 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: L'opposizione è respinta per tutti i prodotti contestati.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione nella parte in cui ha respinto l'opposizione per i prodotti di cui alle classi 18 e 25

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di valutazione del rischio di confusione e, in particolare, un errore di valutazione quanto alla somiglianza dei marchi in questione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 agosto 2007 — Tagebauer/Parlamento europeo

(Causa T-308/07)

(2007/C 269/89)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ingo-Jens Tagebauer (Trier, Germania) (rappresentante: avv. R. Nieporte)

Convenuto: Parlamento europeo